Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 15 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 15 LUGLIO 1970:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - Ruolo ufficiali medici.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato dell'Esercito - Ruolo ufficiali commissari.

Concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria, da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

Concorso per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo nei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico e delle trasmissioni.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nei servizi: automobilistico, di commissariato - Ruolo sussistenza e di amministrazione.

(6477 a 6485)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria »

Decreto presidenziale 28 febbraio 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1970
registro n. 15 Difesa, foglio n. 322

E' concessa la seguente decorazione al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

MUSOLISHVILI Phore Nikolaievic classe 1919, da Kvemo Machaani di Signahi (Georgia - Russia). — Sottufficiale delle truppe georgiane, disertava dall'esercito tedesco alla testa di una settantina di militari suoi connazionali al completo di armamento e di equipaggiamento ed entrava come partigiano combattente nelle formazioni italiane operanti in Lombardia distinguendosi per virtù militari e fede nella causa della libertà. Nel corso di una dura azione difensiva, accerchiato con il suo reparto, allorchè il comandante del plotone, dopo lungo e sanguinoso combattimento ed esaurite totalmente le munizioni, stava per accedere all'ultima intimazione di resa del nemico che prometteva salva la vita a tutti a condizione che il comandante del reparto si consegnasse vivo, egli spontaneamente e con eroico gesto, si sostituiva al suo superiore e si presentava all'avversario dichiarando di essere lui il comandante. Contemporaneamente, con mossa fulminea, estraeva la pistola e si faceva esplodere alla tempia l'ultimo colpo gridando: « Viva la Russia, viva l'Italia libera ».
Fulgida figura di soldato, di combattente, di fratello d'arme, seppe fondere in un unico ideale, al disopra di ogni origine e di frontiera, l'amore per la sua Patria con la giusta causa degli uomini liberi. — Mottarone - Lesa (Novara), 3 dicembre 1944.

(6798)

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 febbraio 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1970
registro n. 15 Difesa, foglio n. 321

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DI GIAMBATTISTA Tersilio, nato il 3 settembre 1923 a Castel di Ieri (L'Aquila). — Militare in servizio in un battaglione alpini entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane della sua zona, portandovi esperienza ed entusiasmo e partecipando a numerose azioni di sabotaggio e di disturbo. Nel corso di una di queste, organizzata al fine di evitare le operazioni di reclutamento avversarie, si lanciava arditamente, sebbene disarmato, contro un milite avversario che aveva scagliata una bomba a mano, nell'intento di immobilizzarlo ed impedirgli di lanciarne una seconda. Nel generoso, riuscito intento, restava colpito dalle schegge di altra bomba lanciata dagli avversari, rimanendo gravemente ferito e perdendo un occhio.
Vivido esempio di generosa dedizione e di sprezzo del pericolo. — Castel di Ieri - Zona del Cimitero e dell'Aia, 7 marzo 1944.

DI MENNO DI BUCCHIANICO Americo, nato il 17 aprile 1912 a Lanciano (Chieti). — Entrato, all'armistizio, nella lotta di liberazione, organizzava nella sua zona i primi nuclei partigiani. Divenuto comandante di una banda partigiana, partecipava a numerose azioni, distinguendosi per sprezzo del pericolo e capacità di comando e incoraggiando i suoi uomini con l'esempio e la parola.
Sempre primo nelle più pericolose situazioni nonostante fosse invalido ad una gamba, seppe sfruttare ogni situazione, rischiando scientemente la vita al fine di catturare armi e provocare perdite nel campo avversario, rendendo preziosi servizi alla causa della libertà. — Lanciano, 14 settembre - 3 dicembre 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

MARCANTONIO Giuseppe, nato il 2 novembre 1901 a Chieti. — Malgrado la non più giovane età, era tra i primi ad entrare, all'armistizio, nelle formazioni partigiane, portandovi il valido contributo della sua esperienza e della conoscenza dei luoghi. Oltre a condurre rischiosi colpi di mano, che fornivano tra l'altro una efficiente radio trasmittente, partecipava a numerosi combattimenti che infliggevano all'avversario sensibili perdite. Durante tutta la sua attività dava ripetute prove di abile comandante, dotato di esemplare sangue freddo e sprezzo del pericolo. — Francavilla - Pescara - S. Silvestro, settembre 1943 giugno 1944.

CROCI

BOLINO Giuseppe Erminio, nato il 13 gennaio 1926 a Sulmona (L'Aquila). — Malgrado la giovane età, entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane della sua zona portandovi entusiasmo e sprezzo del pericolo. Partecipava a tutte le azioni del suo reparto assolvendo con zelo, capacità e dedizione le pericolose missioni affidategli. Catturato, sopportava ogni sevizia ma nulla rivelava sulla formazione di appartenenza, riuscendo infine a fuggire evitando così sicura morte. — Sulmona, 8 settembre 1943 - Roma, 4 giugno 1944.

COSTANTINI Antonio, nato il 17 ottobre 1933 a Rapino (Chieti). — Appena decenne entrava volontariamente nelle formazioni partigiane dove, basandosi solo sulla sua giovane età che non poteva far sospettare al nemico l'audacia e la intelligenza di cui era dotato, assolveva con capacità e passione per molti mesi incarichi rischiosi e delicati. — Rapino (Chieti), 8 settembre 1943 - 9 giugno 1944.

DI MARCO Francesco, nato il 26 luglio 1913 a Teramo. — Ufficiale subalterno dell'Esercito, votatosi tra i primi alla lotta di resistenza, organizzava nella zona nuclei armati per contrastare la oppressiva occupazione nemica e, quale comandante di compagnia partigiana, prendeva parte a numerosi combattimenti.
Durante il trasferimento di una colonna autocarrata nemica si portava con una mitragliatrice, insieme a quattro compagni, in posizione avanzata, sorprendendo l'avversario e procurandogli sensibili perdite. — Bosco della Maltese, 25 settembre - 3 ottobre 1943.

LICINI Florindo Camillo, nato il 28 agosto 1910 ad Ortona a Mare (Chieti). — Malgrado la non più giovane età, entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per capacità, esperienza e sprezzo del pericolo in azioni di sabotaggio e nella difficile organizzazione dei rifornimenti ai reparti in montagna.
Durante un combattimento per la liberazione di una località, attaccava il nemico alla testa dei suoi uomini e, sebbene ferito, rimaneva sul posto fino al termine dell'azione. — Rajano (L'Aquila), gennaio - giugno 1944.

POLIDORO Italo, nato il 27 aprile 1916 a Castel di Ieri (L'Aquila). — Sergente maggiore di artiglieria, entrato a far parte della locale formazione partigiana con grande entusiasmo e fervida fede, si distingueva per spirito d'iniziativa e sprezzo del pericolo.
Attraversava volontariamente due volte le linee nemiche onde prendere accordi con i Comandi italiani ed alleati per ottenere armi e munizioni a favore dei partigiani.
Catturato dal nemico e sottoposto a snervanti interrogatori non cedeva nè agli allettamenti nè alle minacce, dimostrando salda dirittura morale e alto senso del dovere. — Zona Abruzzo, 1° ottobre 1943 - 13 giugno 1944.

RASTELLI Nicola, nato il 24 settembre 1897 a Teramo. — Malgrado la non più giovane età, entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi in più azioni per coraggio e temerarietà.
Nel corso di una perlustrazione, scorta una pattuglia nemica non esitava ad attaccare l'avversario da solo. Questi, sorpreso, ripiegava lasciando sul terreno due morti. — Zona di Nepezzano (Teramo), 16 aprile 1944.

(6799)

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 8 aprile 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970
registro n. 15 Difesa, foglio n. 94

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (B. U. 1913, dispensa straordinaria, pagina 459):

MORCHIO *Aurelio, da Casalino (Novara), soldato.*

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43 (B.U. 1916, dispensa 100, pagina 6100):

PANCOTTO Angelo, da Valenzano (Bari), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (B. U. 1918, dispensa 3, pagina 256):

CORNELI Colombo, da Piegaro (Perugia), aspirante uff. medico.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 (B. U. 1918, dispensa 15, pagina 1261);

LAMONARCA Rocco, da Ruvo di Puglia (Bari), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6352)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1970, n. **482**.

Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405; nonchè i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.

Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvederà con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 1841, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 luglio 1970, n. **483**.

Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, in atto corrisposto al personale in servizio presso la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato allo scopo di interessare ciascun dipendente alla regolarità ed economicità dei servizi, di stimolarne la operosità e il rendimento e di premiare chi se ne renda meritevole per prestazioni di particolare importanza, gravosità o responsabilità, ovvero rese in condizioni di particolare disagio, è disciplinato dalle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo annuale, nonchè nei periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessità di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati *A* e *B* alla presente legge.

Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio può essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata.

Per il personale investito di particolari responsabilità, le normali misure del premio indicate nelle tabelle *A* e *B* possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, in rapporto all'ampiezza e complessità dei servizi svolti, entro il limite massimo del 15 per cento.

Art. 3.

Per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio di cui all'ar-

ticolo 2 è determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'articolo 2, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e all'apporto dato alla produzione.

Il premio stesso può non essere attribuito a seguito di provvedimento disciplinare. Può essere assegnato in misura inferiore alla minima a seguito di mancanze disciplinari di lieve entità, che non incidano sul rendimento.

Durante il periodo di prova il premio non può essere corrisposto in misura superiore alla minima.

I criteri per la valutazione dell'operosità e rendimento del personale ai fini dell'assegnazione del premio, nonchè i casi e le modalità di esclusione e di riduzione di cui al precedente secondo comma sono approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Con le stesse modalità è stabilita la periodicità del pagamento del premio.

Art. 5.

I premi di cui all'articolo 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altra amministrazione, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Al personale di altra amministrazione dello Stato, che sia comunque destinato a prestare servizio presso gli organi centrali o periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi compreso il personale di cui alle tabelle *D, E, F* e *G* allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio, rispettivamente, presso l'ufficio di riscontro e l'ufficio centrale di ragioneria dell'amministrazione stessa, competono i premi di cui all'articolo 2, salvo il caso di opzione per l'eventuale analogo trattamento già in godimento. Qualora detto personale rivesta qualifiche non previste nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, l'equiparazione delle qualifiche rivestite a quelle indicate nelle citate tabelle sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento industriale è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di congedo retribuito, nella misura prevista dall'annessa tabella *B* per le corrispondenti categorie di ruolo.

Per la concessione del premio al predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 7.

Al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si sia particolarmente distinto per speciali benemerenze, per studi o prestazioni di carattere eccezionale o di rilevante importanza, ivi comprese quelle relative alla perizia dei tabacchi greggi, nonchè per servizi resi in condizioni di particolare disagio, possono essere assegnati speciali premi nella misura da determinarsi, caso per caso, dal consiglio di amministrazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 8.

A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale con rapporto di lavoro continuativo che non sia incorso nei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 4, secondo comma.

L'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

La spesa per l'attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal presente articolo, per la maggiorazione di cui all'articolo 2, terzo comma e per gli speciali premi previsti dall'articolo 7 della presente legge farà carico agli stanziamenti di bilancio per il premio per l'incremento del rendimento industriale e non potrà complessivamente superare l'8 per cento degli stanziamenti stessi.

Art. 9.

Le nuove misure del premio di cui alla presente legge hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1969.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 2.100.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 191 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA ALLEGATO *A*

QUALIFICA	1ª misura	2ª misura	3ª misura
Direttore centrale tecnico - Direttore centrale amministrativo	5.974	6.450	6.905
Ispettore generale tecnico - Ispettore generale amministrativo - Ispettore generale - Direttore stabilimento di 1ª classe	4.427	4.771	5.117
Ispettore superiore tecnico - Direttore stabilimento di 2ª classe - Ispettore superiore amministrativo - Direttore di divisione - Revisore capo - Ispettore capo servizi gestione - Perito capo	3.496	3.740	3.985
Vice direttore di stabilimento - Ispettore amministrativo - Direttore di sezione - Primo revisore - Primo ispettore servizi gestione - Perito principale di 1ª classe - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coefficiente 402	2.777	2.954	3.132
Capo tecnico principale di 1ª classe	2.606	2.765	2.923
Consigliere tecnico di 1ª classe - Vice ispettore amministrativo - Consigliere di 1ª classe - Revisore - Ispettore servizi gestione - Perito principale di 2ª classe - Interprete traduttore capo - Capo tecnico principale	2.509	2.658	2.808
Computista principale - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coeff. 325	2.279	2.405	2.531
Consigliere tecnico - Consigliere - Consigliere di 2ª classe - Primo ragioniere - Capo contabile - Perito - Interprete traduttore di 1ª classe - Capo tecnico di 1ª classe - Archivista capo - Computista capo - Dattilografo capo	2.131	2.246	2.360
Vice consigliere - Consigliere di 3ª classe - Ragioniere - Perito aggiunto di 1ª classe - Interprete traduttore di 2ª classe - Capo tecnico di 2ª classe - Primo archivista - Computista - Dattilografo di 1ª classe	1.784	1.873	1.963
Vice ragioniere - Perito aggiunto di 2ª classe - Interprete traduttore di 3ª classe - Capo tecnico aggiunto - Archivista - Primo applicato - Dattilografo di 2ª classe	1.752	1.832	1.913
Applicato tecnico - Applicato - Dattilografo di 3ª classe	1.583	1.646	1.709
Avventizio di 3ª categoria	1.348	1.405	1.463
Avventizio di 4ª categoria	1.049	1.086	1.123
Agente di custodia di 1ª classe	1.593	1.668	1.744
Commesso capo - Agente tecnico capo - Commesso	1.487	1.551	1.617
Agente di custodia di 2ª classe	1.514	1.583	1.653
Agente di controllo di 1ª classe	1.411	1.465	1.519
Usciere capo - Agente tecnico - Usciere	1.345	1.396	1.446
Agente di controllo di 2ª classe - Inserviente - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coefficiente 131	1.209	1.250	1.290

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

TABELLA ALLEGATO *B*

CATEGORIA	1ª misura	2ª misura	3ª misura
Capi operai	1.469	1.603	1.738
Capi d'arte	1.251	1.359	1.466
Specializzati	1.081	1.169	1.256
Tecnici di lavorazione	981	1.056	1.132
1° Verificatore	988	1.063	1.138
Qualificati	883	946	1.009
Verificatori	891	954	1.016
Comuni	822	876	931

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. 484.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Oleggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Novara in data 4 aprile 1939, con il quale l'ospedale civile di Oleggio è stato classificato « Infermeria » a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Novara, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Oleggio non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1877, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Oleggio (Novara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Oleggio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente appprovato con regio decreto 6 ottobre 1877 e modificato con regio decreto 19 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. 485.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Renaldi », con sede in Valsolda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Como, in data 27 ottobre 1939, con il quale l'ospedale « Renaldi » di Valsolda, è stato classificato « Infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Como, in data 27 gennaio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Renaldi » di Valsolda, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Renaldi », con sede in Valsolda (Como), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Valsolda;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 agosto 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. 486.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Gandino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo, in data 18 novembre 1966, con il quale l'« Ospedale civile » di Gandino, è stato classificato « Infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Bergamo in data 9 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Gandino, non è,

allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 19 maggio 1907;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Gandino (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gandino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 maggio 1907.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1970, n. **487**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Spedale Carlo Minghetti », con sede in Lamporecchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Pistoia, in data 21 ottobre 1947 con il quale lo « Spedale Carlo Minghetti » di Lamporecchio, è stato classificato « Infermeria » a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Pistoia in data 4 marzo 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Spedale Carlo Minghetti » di Lamporecchio, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 agosto 1925;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Spedale Carlo Minghetti », con sede in Lamporecchio (Pistoia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pistoia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Lamporecchio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 agosto 1925.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1970, n. **488**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Nicola Pellegrino », con sede in Trani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « S. Nicola Pellegrino » di Trani, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 luglio 1897;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « S. Nicola Pellegrino », con sede in Trani (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Trani;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 luglio 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. **489.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sarteano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1909, con il quale è stato approvato lo statuto della venerabile Arciconfraternita misericordia di Sarteano, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 20 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sarteano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 18 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sarteano (Siena), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Fabbricato di nuova costruzione, identificato al catasto terreni del comune di Sarteano al foglio n. 49, mappali 349, 347, 331 per un valore presunto di lire 385.000.000; restano esclusi n. 35 vani ubicati al secondo e terzo piano, indicati coi margini in rosso negli allegati n. 2 e n. 3 al verbale della commissione citata in premessa.

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc. indicati negli allegati n. 6 e n. 7 al verbale sopradetto, per un valore presunto di L. 62.949.100;

Autoambulanza, Fiat 200 BF-850 familiare immatricolata con numero di targa SI 61943 del valore presunto di L. 1.000.000.

C) *Attività e passività* alla data del 18 novembre 1969:

crediti . . . . L. 101.256.246
debiti . . . . » 101.189.482

Il medico provinciale di Siena, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. **490.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Maria della Misericordia », con sede in Pieve di Cento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Maria della Misericordia » di Pieve di Cento, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità il 20 marzo 1872, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Maria della Misericordia », con sede in Pieve di Cento (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pieve di Cento;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carità il 20 marzo 1872, modificato con regio decreto 8 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **491**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale, con sede in Borgo San Lorenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale, con sede in Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Borgo San Lorenzo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 105.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **492**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castel San Pietro Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castel San Pietro Terme è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 26 agosto 1876, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castel San Pietro Terme;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 agosto 1876, modificato con regio decreto 19 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **493.**

Donazione di un immobile a favore dello Stato.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Matelica, con atto per notar Gian Francesco Paloni del 20 gennaio 1968, n. 12418 di repertorio, di un appezzamento di terreno di mq. 236, sito in detto comune, località Fuori Porta Tommaso De Luca, e sul quale è già stato realizzato un fabbricato per i senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 150. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1968, concernente la nomina del presidente dell'istituto e dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al consiglio di amministrazione, dell'avvocato Francesco Mastrovito, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi De Angelis è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'avv. Francesco Mastrovito, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Modificazione della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936 n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964 con il quale fu stabilita la tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che le indicazioni contenute nella predetta tabella per la lavorazione cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per la esportazione non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva nella provincia di Catania;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza la predetta tabella;

Sentito il parere del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate:

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, annessa al decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 in data 25 gennaio 1965, in corrispondenza della lavorazione denominata « Cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per la esportazione », è soppressa la provincia di Catania.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per i periodi di disoccupazione già in corso a tale data, da quella di inizio dei periodi indennizzabili a norma del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società termo elettrica italiana » (S.T.E.I.), con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme rela-

tive all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688715 del 4 marzo 1965, con il quale è stata riconosciuta — in relazione ai fabbisogni delle società consociate a termini dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452 — la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 6, lettera *a*), dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della impresa della « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) Società per azioni, con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 7;

Visti i dati relativi all'attività elettrica svolta negli anni 1967, 1968 e 1969, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Milano, trasmessi dalla « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) Società per azioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 858, adottato nell'adunanza della sezione seconda del 5 novembre 1969;

Considerato che in ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969 la « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) ha destinato a fabbisogni produttivi di società consociate quantitativi di energia elettrica inferiori al 70 % di quella prodotta;

Considerato altresì che nei confronti della impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avendo l'impresa prodotto mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma del n. 10, terzo comma, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) Società per azioni rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 7, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società termoelettrica italiana » (S.T.E.I.) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1970.

Funzionamento sperimentale di un prototipo-campione di macchine automatiche del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visti gli articoli 54/57 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno sottoporre un prototipo-campione di dette macchine ad esperimento al pubblico di raccolta di giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del suddetto regolamento, occorre stabilire il comune e la località in cui dovrà essere posto in esercizio il prototipo-campione;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento del prototipo-campione;

Decreta:

Un prototipo-campione di macchine automatiche del lotto sarà posto in funzionamento sperimentale al pubblico, con raccolta di giuoco, nell'esercizio sito in Firenze, via Brunelleschi n. 1, per la durata di non oltre un mese.

Per il funzionamento del prototipo-campione saranno utilizzati rotoli di carta già approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, contraddistinti dalla serie *A* e dai numeri dal 587 al 594.

Le giuocate che potranno essere effettuate con il prototipo-campione saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300, ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(6977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1970 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Sozzi Paolo Emilio, residente nel comune di Fidenza, distretto notarile di Parma, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 agosto 1970.

(6530)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Torrisi, nato a Trecastagni (Catania) il 26 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania il 28 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6426)

La dott.ssa Marialuisa Oliva, nata a Milano il 6 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università cattolica « S. Cuore » di Milano il 1° luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6427)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1970, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 273, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Borgia Vincenzo avverso il provvedimento ministeriale n. A/4/12487 del 6 dicembre 1967, relativo alla mancata conferma della borsa di studio all'alunno Borgia Massimo per l'anno scolastico 1966-67, in cui lo studente frequentò la 3ª classe della scuola media « R. Morgheri » di Portici.

(6461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.373.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6710)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.622.024 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6711)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.038.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6712)

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6713)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Ghiare », con sede in Ghiare di Colorno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 giugno 1970 il sig. Francesco Parisi è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Ghiare », con sede in Ghiare di Colorno (Parma), costituita per rogito Bergonzi in data 26 novembre 1948, in sostituzione del sig. Giovanni Gerbella, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6523)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa operaia di consumo », con sede in Campomorone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1970 la società « Cooperativa operaia di consumo », con sede in Campomorone (Genova), costituita per rogito Grasso in data 17 febbraio 1920 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Silvio di Gennaro.

(6524)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Unione vinicola agenti e rappresentanti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1970, la società cooperativa « Unione vinicola agenti e rappresentanti », con sede in Milano, costituita per rogito Roncoroni in data 29 aprile 1957, repertorio 24838, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Ambrosoli.

(6525)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Giobatta Libero Badarò », con sede in Laigueglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 giugno 1970, il dott. Francesco Traversa è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Giobatta Libero Badarò », con sede in Laigueglia (Savona), costituita per rogito Airaldi in data 18 luglio 1946, in sostituzione del sig. Ugo Benedetto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 736/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,597
	(b) altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,233 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,768 (b)
	« per le esportazioni verso le isole Comorre	13,970 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,795 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) . .	10,410 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	10,266 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	6,112 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10.500 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) .	11,160 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	11,000 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(c) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5548)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 14 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 795/70 e n. 837/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	4,727
	(b) altro .	4,842
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . .	5,333 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c) . .	8,391 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	7,576 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . .	5,680 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c) .	8,936 (b)
	- per le esportazioni verso le isole Comorre . .	14,138 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	8,068 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,878 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,971 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) .	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	10,437 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	6,301 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10,689 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) .	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,189 (b)
	C. spezzato . .	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10 .	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40 .	30
più di 40 .	100

(c) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5861)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 maggio 1970 al 21 maggio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 873/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,727
	(b) altro	4,842
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,333 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,391 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,576 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,680 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,936 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,068 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,878 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,971 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (*c*)	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,437 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,301 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10,689 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV, ad eccezione della Costa d'Avorio, e V (c)	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,256 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Messico	15,800 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,189 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola Araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6589)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 22 maggio 1970 al 28 maggio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 919/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,727
	(b) altro	4,842
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,333 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,391 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,576 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,680 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,936 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,068 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,878 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,971 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (*c*)	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,194 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,301 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10,689 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV ad eccezione della zona IV a) e V (*c*)	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV a) (*c*)	15,992 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6590)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 19 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 792/70, n. 834/70 e n. 870/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
10.01B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,80
10.04	Avena	26,94
10.05B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	28,25
	- gli altri paesi terzi	33,75
10.07B	Miglio	19,95
10.07C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01A	Farina di frumento e di frumento segalato	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01A (segue)	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02AIa	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02AIb	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 14 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,15	629,15	629,16	629,15	629,15	629,15	629,10	629,15	629,15	629,15
Dollaro canadese	607,75	607,80	608 —	607,80	607,10	607,75	607,85	607,80	607,75	607,75
Franco svizzero .	146,08	146,18	146,18	146,18	146,10	146,06	146,195	146,18	146,06	146,18
Corona danese .	83,87	83,85	83,90	83,87	83,80	83,87	83,85	83,87	83,87	83,87
Corona norvegese .	88,07	88,05	88,10	88,04	88 —	88,07	88,03	88,04	88,07	88,07
Corona svedese .	121,31	121,75	121,41	121,39	121,30	121,31	121,365	121,39	121,31	121,30
Fiorino olandese	173,88	173,97	174,03	174 —	173,90	173,88	173,98	174 —	173,88	173,85
Franco belga .	12,67	12,677	12,6750	12,6765	12,67	12,67	12,675	12,6765	12,67	12,67
Franco francese	114,02	114,04	114,05	114,03	114 —	114,05	114,04	114,03	114,02	114 —
Lira sterlina .	1504,45	1504,86	1504,80	1504,60	1504 —	1504,45	1504,50	1504,60	1504,45	1504,80
Marco germanico .	173,01	173,17	173,22	173,19	173 —	173,12	173,20	173,19	173,11	173,15
Scellino austriaco .	24,37	24,36	24,365	24,373	24,30	24,38	24,3690	24,373	24,37	24,34
Escudo portoghese	22,02	22,05	22,02	21,995	22,10	22,03	22,08	21,995	22,02	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,04	9,045	9,042	9 —	9,04	9,08	9,042	9,04	9,03

Media dei titoli del 14 luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	92,625
Redimibile 3,50 % 1934 . .	97,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,90
» 5 % (Ricostruzione) . .	81,70
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	77,95
» 5 % (Città di Trieste)	76 —
» 5 % (Beni esteri)	72,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	629,125
Dollaro canadese . .	607,825
Franco svizzero	146,187
Corona danese	83,86
Corona norvegese	88,035
Corona svedese .	121,377
Fiorino olandese .	173,99
Franco belga	12,676
Franco francese	114,035
Lira sterlina .	1504,55
Marco germanico .	173,195
Scellino austriaco	24,371
Escudo portoghése .	22,037
Peseta spagnola	9,061

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1249/R/Gab. con cui al sig. Verginer Giuseppe, nato a Castelrotto il 19 marzo 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vergineri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 febbraio 1970 dal sig. Vergineri Pietro, nato a Castelrotto il 6 settembre 1928, figlio del predetto, in atto residente ad Ortisei, via Purger 18;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, numero 1249/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Vergineri Pietro, nato a Castelrotto il 6 settembre 1928 e residente a Ortisei, via Purger n. 18, viene ripristinato nella forma tedesca di Verginer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Rainer Ottilia, nata a Laion il 3 marzo 1935 ed ai figli: Rita Anna, nata l'8 novembre 1953; Wilfried, nato il 13 febbraio 1955; Rudolf Fortunat, nato il 18 dicembre 1957; Marina, nata il 7 febbraio 1961; Manuela Marlene, nata l'1 dicembre 1962; Antonio, nato il 19 luglio 1967 e Anna Maria, nata il 10 settembre 1969.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6571)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, n. 3355/R/Gab. con cui al sig. Oberhauser Giuseppe, nato a Luson il 17 febbraio 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bertolasi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 novembre 1967 dalla signora Bertolasi Stefania in Kier, nata a Luson l'8 maggio 1921, figlia del predetto, in atto ivi residente, frazione Villa, 48;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 ottobre 1938, numero 3355/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Bertolasi Stefania maritata Kier, nata a Luson l'8 maggio 1921, ivi residente, frazione Villa, 48, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhauser.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6572)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2063/R/Gab. con cui al sig. Mairhofer Giuseppe, nato a Ultimo il 24 gennaio 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 settembre 1969 dalla signora Masi Maria in Thaler, nata a Ultimo il 7 giugno 1926, figlia del predetto, in atto residente a S. Pancrazio d'Ultimo n. 259;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2063/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Masi Maria in Thaler, nata a Ultimo il 7 giugno 1926 e residente a S. Pancrazio d'Ultimo n. 259, viene ripristinato nella forma tedesca di Mairhofer.

Il sindaco del comune di S. Pancrazio d'Ultimo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6573)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356/R/Gab. con cui alla signora Huber Maria, nata ad Innsbruck il 21 gennaio 1906 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallacorte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 gennaio 1969 dalla signora Dallacorte Irmgard in Haller, nata a Luson il 24 giugno 1938, figlia della predetta, in atto residente a Bolzano, via Castel Flavon, 30;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Dallacorte Irmgard in Haller, nata a Luson il 24 giugno 1938 e residente a Bolzano in via Castel Flavon n. 30, viene ripristinato nella forma tedesca di Huber.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono al figlio naturale della predetta Robert, nato a Bressanone il 26 aprile 1960.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoventi posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai trentadue anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso, i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparato e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatta sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della università od istituto presso cui è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno altresì risultare:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da opporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far perve-

nire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perveranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto indicati. nell'art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.145.800 (ex coefficiente 229), oltre tutti gli assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli, provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 381

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzioni di diritto privato.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.
3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . .;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

(Indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (6).

Roma, lì . .

Firma (5) . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
. . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.
(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.
(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
(6) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6656)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze - anno 1970-71

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1970-71 un concorso per l'ammissione di ottantacinque allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito, e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia, così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;
tre al 2° anno della facoltà;
tre al 3° anno della facoltà;

cinque al 1° anno della facoltà di farmacia;

ventuno ai corsi del Corpo sanitario della Marina di cui:

venti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;
uno al 1° anno della facoltà di farmacia;

diciotto ai corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base della graduatoria di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti in graduatoria di una forza armata, possono, su loro esplicita richiesta, coprire

eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da questa ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota disponibile dovrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di anni 5, per gli iscritti alla facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° e 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario Aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni otto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1948, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1947, se concorrenti al 3° anno; ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglia di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1970, il titolo di studio valido per l'iscrizione alle facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dello Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esame del 1970, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere. I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Ai limiti di età sopraddetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini della ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

direttamente se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo,

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

La data di arrivo della domanda risulta dal timbro del protocollo di ufficio del Ministero della difesa. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1970 o, per i concorrenti all'ammissione al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studi che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesco) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'Accademia nel ruolo e nel servizio o Corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o nel servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali o caratteriologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel servizio o Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (geografia, scienze naturali, chimica, fisica) previsti per il liceo classico;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo nello stesso giorno e nella stessa sede per tutti i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi. La data e la sede presso cui si effettuerà la prova saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche e geografiche, a scelta del candidato, stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo di lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano, scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Le comunicazioni di ammissione alla prova scritta e orale saranno effettuate in conformità dell'art. 6 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Con decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) dal comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore d'Arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

d) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino Presidio

militare o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osservano — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultano modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate, in servizio permanente continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1945 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, è elevato rispettivamente di uno e due anni;

b) siano in possesso dell'idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali o per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 400, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L .400;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalle predette qualifiche, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, istituto o scuola militare, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi all'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'Accademia.

1) La graduatoria di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinta per forza armata e ruolo, è formata in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressa in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 ed i 21/30: due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media espressa in trentesimi:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel 1° anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media espressa in trentesimi verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 400) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame o le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dello articolo 50 regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 400) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco) (all. 2);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 400) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestono il grado di ufficiali di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia, istituto o scuola militare è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

m) certificato di godimento dei diritti politici per i maggiorenni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *m*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 22.

Con decreto del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi della Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui allo articolo 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo e terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dallo inizio del 3° e 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dello obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4. non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi della Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso, per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia, una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dal 3° e dal 6° comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia e di veterinaria. Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso dell'Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dello art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dalla Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al primo comma del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente la quota di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

Le spese di cui al precedente comma sono versate mensilmente in tesoreria, con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre. Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'Ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dello allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi e la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in Tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari o quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, l'eventuale eccedenza attiva risultante dai conti personali, di cui al precedente art. 27, è versata, a cura dell'Accademia, entro quindici giorni dalle dimissioni o dall'interruzione dei corsi, alle entrate eventuali e diverse del bilancio dello Stato. Sono parimenti versate alle entrate dello Stato le somme rimborsate dagli interessati, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola od istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 199

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta bollata da L. 400)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1970-1971 per l'ammissione in qualità di allievo della Accademia di sanità militare interforze al (3) . . . anno del corso di (4) . . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . . .

Dichiara:

1) di avere conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . oppure (per i concorrenti al 2° e 3° anno di corso di medicina e chirurgia), di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . della

facoltà di medicina e chirurgia dal piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui allo art. 2 del bando di concorso ed approvato dai consigli di facoltà delle Università di Firenze e di Pisa;

2) di essere iscritto al distretto militare di . od ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . .

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . .

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . con la qualifica di (10) . . .

5) di volere sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

. lì .
(data)

Firma leggibile del candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. .

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero riserva di trasmettere entro il la predetta documentazione e dichiara sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne; su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI .

L'anno . . mese di . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il signor (1) . . del minorenne (2) . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. lì .
(data)

Il dichiarante
. . . . .

Il sindaco
. . . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(6817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi), indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 25 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 17 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

(6676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Il primo e secondo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 novembre 1969, concernente il concorso per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale delle dogane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970, sono rettificati nel modo seguente:

« Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo articolo 11 ».

Sono altresì rettificati nel modo che segue il quinto e sesto comma del medesimo articolo:

« La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma ».

« Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute ».

Infine al comma ottavo, in luogo di « Per sostenere le prove scritte e quella orale . . . . » leggasi: « Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica . . . . ».

(6793)

Il primo e secondo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 novembre 1969, concernente il concorso per esami a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1970, sono rettificati nel modo seguente:

« Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11 ».

Sono altresì rettificati nel modo che segue il quinto e sesto comma del medesimo articolo:

« La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma ».

« Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute ».

Infine al comma ottavo, in luogo di « Per sostenere le prove scritte e quella orale . . . . » leggasi: « Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica . . . . ».

(6794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 518 e 519 in data 29 gennaio 1970 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultanti vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento bandito con decreto n. 958 del 12 febbraio 1969;

Considerato che per mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti, da parte del vincitore dott. Carmine Giangregorio, si è resa vacante la condotta medica di Apice;

Ritenuta la necessità di attribuire la condotta predetta al candidato che segue nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ennio Sarno è dichiarato vincitore della condotta medica di Apice.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 1° luglio 1970

Il medico provinciale: SEGRETO

(6629)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970, con il quale e stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 2418 in data 30 maggio 1970, con il quale il dott. Vito Zampaglione è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sordevolo, per rinuncia dei candidati che lo precedevano nella graduatoria di merito;

Preso atto della lettera n. 1099 in data 18 giugno 1970, con la quale il comune di Sordevolo partecipa che il dottor Vito Zampaglione ha rinunciato alla nomina per la condotta di che trattasi;

Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Antonio Amoruso, nato a Bari il 17 novembre 1930, e assegnato alla condotta medica del comune di Sordevolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 23 giugno 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(6613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5522 del 1° settembre 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 1269 del 18 febbraio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Trecca Pasquale . . . . punti 54,857
2. Torraco Rocco . . . . » 52,245
3. Lacinio Franco . . . . » 48,855
4. De Luca Bruno . . . . » 46,740

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Foggia, addì 26 giugno 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4058 del 26 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Trecca Pasquale: Orta Nova;

2) Torraco Rocco: San Severo;

3) Lacinio Franco: Carpino;

4) De Luca Bruno: Castelnuovo della Daunia.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei comuni interessati, della prefettura e di questo ufficio.

Foggia, addì 26 giugno 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(6627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/3454/4 in data 3 giugno 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968 (Cecina);
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno, nonchè del comune di Cecina;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Senise dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Strati dott. Ugo, direttore di sezione della prefettura di Livorno;
Catassi dott. Renzo, medico provinciale capo di Massa Carrara;
Petrilli prof. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;
Donato prof. Luigi, libero docente di patologia speciale medica;
Susini dott. Giancarlo, ufficiale sanitario del comune di Piombino.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Livorno, addì 11 giugno 1970

Il medico provinciale: LONGO

(6612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4774 dell'8 novembre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, del collegio delle ostetriche della provincia di Teramo e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della prefettura di Teramo;
Guerra dott. Francesco, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Puglielli prof. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile di Teramo;
De Patre dott. Piero, primario ostetrico dell'ospedale civile di Atri;
Cavallari Maria Grazia, ostetrica condotta del comune di Roseto degli Abruzzi.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati. Gli esami si svolgeranno a Teramo.

Teramo, addì 3 giugno 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(6593)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.